

PROCEDURE CONCORSUALI

Spese processuali

**PROCEDURE CONCORSUALI e CONTRIBUTO UNIFICATO
PROBLEMATICHE dall'1.7.2001**

di Giuseppe Rebecca

Introduzione

L'art. 9 della L. 23.12.1999, n. 488 (cioè la Legge Finanziaria per il 2000) prevede un nuovo regime per le spese di procedimento giudiziario.

In particolare, il co. 2 del citato art. 9 stabilisce che per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure di volontaria giurisdizione e, per ciò che qui ci interessa, le procedure concorsuali, è istituito un contributo unificato di iscrizione al ruolo, che sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

L'importo del detto contributo unificato è determinato dalla Tabella 1 allegata alla stessa L. 488/1999. Questa è la sintesi della Tabella:

Valore del procedimento Lire	Importo del contributo unificato da versare Lire
inf. a 2.000.000	0
da 2.000.000 fino a 10.000.000	120.000
da 10.000.000 fino a 50.000.000	300.000
da 50.000.000 fino a 100.000.000	600.000
da 100.000.000 fino a 500.000.000	800.000
da 500.000.000 fino a 1 miliardo	1.300.000
oltre 1 miliardo	1.800.000

Ove il valore del procedimento fosse indeterminato, l'importo del contributo unificato da versare sarà pari a L. 600.000 (L. 300.000 se la competenza è del Giudice di Pace) (Tabella 1, co. 3, L. 488/1999).

La decorrenza inizialmente fissata dalla legge per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo citato era il 1° luglio 2000, con possibilità di differimento congiunto da parte dei Ministeri della Giustizia e delle Finanze per un periodo massimo di 6 mesi; le nuove norme sarebbero, quindi, entrate in vigore al più tardi dall'1 gennaio 2001. La legge

finanziaria 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) ha concesso una ulteriore proroga di sei mesi (art. 33, co. 9) e il D.P.C.M. 29.12.2000 (G.U. 2.1.2001, n. 1) ha stabilito la nuova entrata in vigore all'1 luglio 2001.

In questo articolo tratteremo degli effetti di tali norme per le procedure concorsuali, distinguendo fra procedure esistenti prima e procedure instaurate dopo il termine di entrata in vigore della legge, cioè appunto il 1° luglio 2001.

Procedure concorsuali, contributo unificato e problemi applicativi

Per tutte le procedure concorsuali, nessuna esclusa, e quindi anche per le liquidazioni coatte amministrative, le amministrazioni controllate e i concordati preventivi, si rendono dovuti, secondo la disciplina attualmente in vigore, i seguenti tributi e accessori:

- 1) imposta di bollo;
- 2) tassa di iscrizione a ruolo;
- 3) diritti di cancelleria;
- 4) diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

Le quattro voci sono destinate, come abbiamo visto, ad essere sostituite da una unica voce corrispondente al cosiddetto contributo unificato di iscrizione a ruolo, che sarà quantificato in base alla Tabella sopra riportata.

Per quanto concerne le procedure concorsuali, i principali problemi aperti ad oggi, sono i seguenti:

- determinazione del valore (ci si dovrà riferire al passivo ammesso per i fallimenti? Per le altre procedure si dovrà fare riferimento al passivo quantificato dal Commissario? Se il passivo successivamente varia con le tardive, si dovrà cambiare di classe?);
- scadenza del versamento stesso (prima o dopo l'approvazione dello stato passivo?);
- procedure non capienti;
- per le procedure in essere, difficoltà di scelta tra il pagamento del 50% del contributo unificato o,

PROCEDURE CONCURSUALI

in alternativa, l'applicazione del regime attuale (si veda subito di seguito);

- individuazione della persona legittimata a decidere tra le due opzioni menzionate al punto precedente, per le procedure diverse dal fallimento (l'imprenditore con il parere del Commissario?).

Per quanto concerne le modalità di pagamento è prevista dall'art. 9, co. 6, L. 488/1999 l'emanazione di un Decreto Ministeriale. Il Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2001 ha approvato uno schema di D.P.R. che prevede la possibilità di pagamento in posta, presso i concessionari oppure presso i tabaccai.

Procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma

Per i procedimenti iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore dell'art. 9 è lasciata al curatore – per le altre procedure è ipotizzabile che il Commissario giudiziale dia un parere alla valutazione dell'impresa (al riguardo si veda anche sopra) – la possibilità di scegliere tra il versare metà dell'importo risultante dall'applicazione della Tabella e rientrare a pieno titolo del nuovo regime forfettario, oppure seguire le norme del regime attualmente in vigore (art. 9, co. 11, L. 488/1999). Dovrà essere anche stabilito un termine entro cui effettuare tale scelta.

A tale proposito, per le procedure in corso, si dovrà valutare il loro iter procedurale ed in particolare se vi siano molte o poche istanze ancora da presentare (che secondo il regime attuale sono assoggettate all'imposta di bollo di L. 20.000 a foglio di quattro facciate). Per quanto concerne i diritti di cancelleria ancora da corrispondere sarà da valutare quali possano essere.

La stima si dovrà fare anche in relazione al registro delle spese (si veda sotto), per gli importi ancora da iscrivere; quelli già iscritti saranno comunque dovuti, sempre che il fallimento abbia capienza.

Anticipazione delle spese dall'erario

L'art. 91 della legge fallimentare prevede che, in carenza di denaro nel fallimento per far fronte alle spese giudiziali, l'erario anticipi le stesse.

Detta anticipazione riguarda, tra l'altro, le tasse di bollo e le imposte di registro e si esegue mediante prenotazione a debito effettuata in base a decreto del Giudice Delegato per ogni singolo atto della procedura. Le spese anticipate sono annotate in un apposito registro tenuto dal Cancelliere e sono rimborsate dalla curatela fallimentare su richiesta della Cancelleria, non appena dovessero esserci disponibilità liquide. In caso di fallimenti chiusi per mancanza di attivo sarà annotato nel registro l'annullamento della partita.

Dal punto di vista fiscale l'anticipazione tramite prenotazione a debito trova riscontro nell'art. 59, lett. c), D.P.R. 26.4.1986, n. 131 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e nell'art. 17, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo).

Ora, per quanto concerne la innovazione normativa, poco cambierà: si sarà soggetti al tributo forfettario e sarà l'importo di quest'ultimo a dover essere iscritto nel registro; la difficoltà sarà utilizzare correttamente la classe di riferimento.

Conclusione

Come già visto, la norma entrerà in vigore dall'1 luglio 2001. Nel frattempo dopo il Decreto Ministeriale che ha determinato le necessarie modalità di versamento, si è in attesa di una Circolare esplicativa.

Per le procedure pendenti, tutti i curatori/Commissari dovranno analizzare la situazione specifica in essere, al fine di valutare la convenienza della scelta tra l'uno o l'altro regime delle spese di procedimento giudiziario.